



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per  
l'Autonomia Scolastica*

**Decreto ministeriale n. 25**

**CRITERI E PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  
ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'A.S. 2010/2011**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**VISTO** l'art. 12 della legge 241/1990

**VISTA** la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

**VISTO** il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n.121 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il D.M. 29 novembre 2007, n. 267 e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27;

**VISTA** la Legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

**VISTO** il D.M. 21/12/2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013";

**VISTO** il comma 636 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale devono essere definiti per l'anno scolastico 2010/2011 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

**VISTO** il D.M. del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n.267 "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento";

**VISTO** il D.M. del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie";

**CONSIDERATO** che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione è stato esteso al secondo anno della scuola secondaria di II grado;

**DECRETA**

**Art. 1**

**Funzione pubblica delle scuole paritarie**

*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per  
l'Autonomia Scolastica*

Il presente Decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2010/11.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2010/11.

Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

**Art. 2**  
**Piano regionale di riparto**

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di riparto dei contributi per l'anno scolastico 2010/11, tenendo conto delle risorse dell'esercizio finanziario 2010 già finalizzate per il periodo settembre- dicembre 2010 e degli 8/12 delle risorse ripartite dal Ministero per l'e.f. 2011.

Il riparto viene definito per le diverse tipologie di scuole paritarie, sulla base del seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie convenzionate, scuole secondarie di primo e di secondo grado.

**Art. 3**  
**Scuole paritarie senza fini di lucro**

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, ovvero:

- associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
- associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del D.P.R. 361/2000;
- imprese sociali di cui al D.Lvo 155/2006;
- enti pubblici;
- cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;
- cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere dichiarate e documentate dai soggetti interessati.

**Art. 4**  
**Scuole dell'Infanzia paritarie**

Le risorse destinate nel piano regionale alle scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

- a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per  
l'Autonomia Scolastica*

- b) l' 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale

Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

#### **Art. 5**

##### **Scuole primarie paritarie convenzionate**

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 e dell'art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n.27, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

- a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
- b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
- c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento (D.P.R. n.23/08, art.3, comma1, lett. C).

Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate nei limiti delle risorse destinate alle scuole primarie.

Resta fermo che alle scuole primarie già parificate deve essere erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n.27

#### **Art. 6**

##### **Scuole secondarie di I e II grado paritarie**

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate, sono ripartite come segue:

- a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
- b) l' 80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.

Le risorse di cui al punto a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le

*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per  
l'Autonomia Scolastica*

risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse.

Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado appartenenti a corsi completi o in via di completamento, senza soluzione di continuità dalla classe prima e a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati all'Anagrafe degli studenti.

**Art. 7**

**Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria**

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla Legge 104/92 e successive disposizioni applicative, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2010, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 25 marzo 2011

IL MINISTRO  
Mariastella Gelmini